



COMUNE DI TORRAZZO

Provincia di Biella

C.A.P. 13884 – TEL.015/2551134 FAX 015/2551134

E-MAIL torrazzo@ptb.provincia.biella.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

N. 22

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. E TERMINI DI VERSAMENTO

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro, del mese di ottobre, alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MENALDO Sandro	SINDACO	X	
MENALDO Stefania	VICE SINDACO	X	
GIANSETTI Bruno	ASSESSORE	X	
LORENZINI Sergio	CONSIGLIERE		X
TARRICONE Raul	CONSIGLIERE	X	
OLIVOTTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
MELLO GRAND Carlo Alberto	CONSIGLIERE	X	
MENALDO Laura	CONSIGLIERE	X	
VERDOIA Alessandro	CONSIGLIERE	X	
MOSCA Simona	CONSIGLIERE		X
OLARU Daniela	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor **Dott. Pasquale GUAGLIONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità della seduta stante il numero degli intervenuti, il Signor **MENALDO Sandro**, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Ricordato che:

ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (. I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- Uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali,
- Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell'immobile,
 - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Evidenziato che:

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;
- ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

Rilevato che:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell' 1 per mille;
- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014;
- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l'aumento delle aliquote TASI;
- Rilevato che:
- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999;
- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;

- si debba ripartire il gettito TA.RI tra utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno, per l'anno 2014, determinare le **aliquote IUC**, definendole nel seguente modo:

TRIBUTO IMU

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Si propone di mantenere **invariate le tariffe IMU**

TRIBUTO TARI

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla definizione delle tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

Ritenuto che, a fronte di quanto sopra riportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

TARIFE2014				
Categoria	descrizione	nComponenti	QuotaFissa	QuotaVariabile
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0,1375	0,0538
2	Campeggi, distributori carburanti	0	0,2879	0,114
3	Stabilimenti Balneari	0	0,1633	0,0643
4	Esposizioni, autosaloni	0	0,1289	0,0517
5	Alberghi con ristoranti	0	0,4598	0,1819
6	Alberghi senza ristoranti	0	0,3438	0,1355
7	Casa di cura e riposo	0	0,4083	0,1618
8	Uffici, agenzie e studi professionali	0	0,4297	0,1699
9	Banche ed Istituti di credito	0	0,2364	0,0931
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0	0,3739	0,1471
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	0,4598	0,1821
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0	0,3094	0,1221
13	Carrozeria, autoufficio, meccanico	0	0,3954	0,1562
14	Attività industriali, con capannoni di produzione	0	0,1848	0,0724
15	Attività artigianali, di produzione beni specifici	0	0,2364	0,0931
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	2,08	0,8208
17	Bar, Caffè, Pasticceria	0	1,5643	0,617
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0	0,7564	0,2986
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,6618	0,2605
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	2,6043	1,0288
21	Discoteche, night club	0	0,4469	0,1771
22	Magazzini senza vendita diretta	0	0,2192	0,0869
23	Impianti sportivi	0	0,3266	0,1293
24	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,3266	0,0724
25	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,4684	0,2048
UTENZE DOMESTICHE				
Categoria	descrizione	nComponenti	QuotaFissa	QuotaVariabile
101	Utenza domestica Residenziale	1	0,9365	24,6099
101	Utenza domestica Residenziale	2	1,0926	57,4231
101	Utenza domestica Residenziale	3	1,2041	73,8297
101	Utenza domestica Residenziale	4	1,2933	90,2363
101	Utenza domestica Residenziale	5	1,3825	118,9479
101	Utenza domestica Residenziale	6	1,4494	139,4561
102	Utenza domestica non Residenziale	2	1,0926	57,4231

TRIBUTO TASI

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare **sia occupata da un soggetto diverso dal titolare** del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante, si intende prevedere la misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<i>COSTI SERVIZI INDIVISIBILI previsti 2014</i>	<i>costo annuo lordo</i> €.	
- pubblica sicurezza e vigilanza;	€ 6.000,00	
- tutela del patrimonio artistico e culturale; - pubblica sicurezza e vigilanza;	€ 1.000,00	
- pubblica sicurezza e vigilanza; - servizi assistenziali;	€ 1.000,00	
- pubblica sicurezza e vigilanza; - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico. dell'illuminazione pubblica :	€ 10.000,00	
- servizi socio-assistenziali;	€ 9.500,00	
TOTALE	€ 27.500,00	57,00 % % copertura costi con TASI

Si propongono le seguenti aliquote della **TASI**:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D e immobili strumentali	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI, TASI nelle misure indicate in premessa;
2. di determinare la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2014;
3. di fissare per ciascuna delle componenti IUC i seguenti termini di pagamento:

Tipo tributo	Acconto	2° Acconto	Saldo
I.M.U.	16/06/2014 (già versato) 50%	non previsto	16/12/2014 50%
T.A.R.I.	16/06/2014 50%	non previsto	16/12/2014 50%
T.A.S.I.	-----	non previsto	16/12/2014 100%

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

PARERE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e alla legittimità della suddetta proposta di deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasquale GUAGLIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco;

Dato atto che la stessa è munita dei pareri e delle attestazioni previsti dall'art. 49 del D.Lvo. 18.8.2000 n° 267 ;

Ritenuto di doverla approvare;

Dopo ampia discussione e condividendo l'impostazione dell'atto;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to MENALDO Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale GUAGLIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Num _____

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale GUAGLIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____ in quanto NON più soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Torrazzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale GUAGLIONE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torrazzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pasquale GUAGLIONE)
